

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2337-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE II E III

II (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) e III (Affari esteri - Emigrazione)

(Relatori per la II Commissione, **BALESTRACCI**,
per la III Commissione, **COLOMBO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)**

**COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)**

**E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)**

Presentato il 3 dicembre 1984

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia, e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Presentata alla Presidenza il 15 marzo 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il punto 6 dell'articolo 7 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, recita « all'atto della firma del Presente Accordo, le parti istituiscono una Commissione ~~paritetica~~ per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari, dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici »

La Commissione italo-vaticana, nel protocollo addizionale, si vedeva assegnato un termine entro cui concludere i suoi lavori, e cioè « entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente accordo »

La Commissione in parola, nel mese di luglio 1984, ha rimesso alle Parti una « Relazione sui principi », da essa elaborati sui quali costruire le nuove norme previste dall'articolo 7 degli Accordi del 18 febbraio 1984

La relazione sui principi è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio ai Capigruppo della Camera e del Senato, in vista della discussione del 2-3 agosto al Senato sugli Accordi del 18 febbraio 1984, in occasione della quale la larga maggioranza delle forze parlamentari ha positivamente valutato i « principi » contenuti nella Relazione

La Commissione paritetica italo-vaticana, tenendo anche conto delle indicazioni emerse dal dibattito parlamentare, ha concluso i suoi lavori, provvedendo alla stesura delle norme sugli enti e beni eccle-

siastici e per il sostentamento del clero cattolico, entro il termine che le era stato posto dalle Parti. L'articolato è stato quindi esaminato dal Governo italiano e dalla Santa Sede, e infine, dopo che le Parti hanno concordato alcune modifiche, su sollecitazione della Santa Sede, si è giunti, il ~~15 novembre 1984~~, all'approvazione definitiva della normativa, con separato protocollo (di cui al disegno di legge di ratifica n. 2336, anch'esso al nostro esame)

Le nuove norme riguardanti gli enti e beni ecclesiastici, l'assetto patrimoniale ecclesiastico conformemente alle norme del codice di diritto canonico approvato nel 1983, gli impegni finanziari dello Stato verso la Chiesa e la disciplina del sostentamento del Clero, attuano una riforma ampia e profonda della normativa preesistente

La Commissione paritetica italo-vaticana ha operato avendo come punti di riferimento l'articolo 7 dell'accordo del 18 febbraio, nonché la normativa propria del Concordato del 1929

L'articolo 7 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 richiama innanzitutto l'articolo 70 della Costituzione, laddove è disposto che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possano essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e attività. Il richiamo alla Costituzione ha un indubbio rilievo politico, evidenziando come il principio di non discriminazione nei confronti degli enti religiosi non solo è uno dei cardini dell'ordinamento interno dello Stato italiano, autonomamente posto, ma è

anche uno degli elementi essenziali dei rapporti tra Stato e Santa Sede, basati fondamentalmente su una disciplina pattizia che esclude, di per sé, ipotesi di discriminazioni effettuate con atti unilaterali da parte dello Stato italiano

Inoltre, riaffermare in un atto pattizio ratificato con legge quanto disposto dall'articolo 20 della Costituzione, implica, nel contempo, che lo Stato italiano manifesta nuovamente la volontà di escludere discriminazioni per gli enti ecclesiastici il che non può non avere un perspicuo rilievo dal punto di vista storico

Il secondo punto dell'articolo 7 dispone che la Repubblica italiana, ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, continuerà a riconoscere la personalità degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto, procedendo analogamente per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. Tale norma merita attenzione per avere essa posto un punto fermo sul passato, riconoscendo lo *statu quo* degli enti ecclesiastici aventi allo stato personalità giuridica, e per aver ribadito l'essenzialità della finalità di religione e di culto per i riconoscimenti futuri, i quali avverranno in continuità con quanto sin qui effettuato. Si evidenzia da ciò la volontà delle Parti di evitare, anche formalmente, ogni ipotesi di soluzione di continuità, al fine di ricondurre le modifiche intervenute in un quadro storico-giuridico omogeneo e coerente.

Il punto 3 dello stesso articolo 7 equipara agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto e le attività dirette a tali scopi a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alla legge dello stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Tale norma postula la volontà di attuare una regolamentazione tributaria degli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto che tendenzialmente non sia speciale, e che abbia quindi dei parametri di riferimento generali: questo significa muoversi in una logica sostanzialmente laica, nel rispetto della peculiarità degli enti ecclesiastici cattolici.

A conferma di ciò, il secondo comma del punto 3 riconduce le attività diverse da quelle di religione o di culto alla disciplina generale, pur nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti.

Nella stessa prospettiva si muovono le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 7.

Secondo punto di riferimento della Commissione è stata la disciplina positiva discendente dagli accordi del 1929, disciplina che certo è ben nota a tutti i colleghi, e che è stata espressamente richiamata e salvaguardata in alcune sue parti di rilievo, in quella logica di rinnovamento e continuità che ho più sopra richiamato.

Questo il quadro in cui si è mossa la Commissione paritetica, il cui lavoro, rispetto alla problematica degli enti ecclesiastici e del loro riconoscimento civile, ha portato alla formulazione delle disposizioni di cui al titolo primo del disegno di legge in esame.

L'ente ecclesiastico per lo Stato è un ente che ha finalità di religione e di culto, anche se può svolgere altre attività. Il riconoscimento interviene con un decreto del Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato. Questo non innova rispetto al passato (Articolo 1).

Si è operato un tentativo, si vedrà nella concretezza dell'esperienza quanto riuscito, di identificare criteri più precisi per qualificare le finalità degli enti ecclesiastici e delle attività da essi svolte (Articolo 2). Si è così operata una distinzione molto precisa fra due categorie: gli Enti per i quali la finalità di religione e di culto si presume, e tali vanno considerati (Articoli 2 e 1) gli Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i se-

minari, e altri per i quali l'accertamento deve avvenire caso per caso (Articolo 16)

In particolare in questo gruppo rientrano gli enti previsti dal nuovo codice di diritto canonico (Pars II, *de Ecclesiae constitutione hierarchica*, Liber II *De populo Dei*) - Le diocesi, la provincia ecclesiastica, la regione ecclesiastica, la conferenza episcopale, i capitoli canonicali, la parrocchia, le chiese

Per questi il fine di religione e di culto ne costituisce la giustificazione e la causa costitutiva, e perciò il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione è dovuto

Nell'altra categoria (articolo 2 comma secondo) sono comprese le altre persone giuridiche canoniche, le fondazioni ed in genere gli enti ecclesiastici, per i quali il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16

L'accertamento verte su un dato fondamentale che deve caratterizzare l'ente ecclesiastico che chiede il riconoscimento il fine di religione o di culto non deve essere residuale o marginale, ma costitutivo ed essenziale. Ciò ovviamente non esclude che questo stesso ente svolga contemporaneamente quelle attività di carattere caritativo (articolo 2 comma terzo) previsto dal diritto canonico

L'articolo 16 richiamato precisa che cosa si deve intendere e che cosa non si deve intendere per « finalità di religione e di culto », così fornendo legislativamente (giusto lo strumento recettizio) criteri generali di valutazione degli enti diversi da quelli per i quali il fine di religione e di culto si presume. L'articolo 16 è molto chiaro in proposito: sono « attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana (oratori patronati, opere educative per la gioventù ecc) »

Sono invece considerate « attività diverse da quelle di religione e di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro »

All'articolo 15 è ribadito che un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere anche attività che lo Stato non considera di religione e di culto, ma tali attività restano soggette alle leggi civili e al diritto comune che le riguardano: si tratta in pratica di una formale ricognizione dello spazio di attività riconosciuto agli enti ecclesiastici, i quali, come persone giuridiche, potranno ad ogni effetto esprimersi nell'ordinamento, equiparati come disciplina (anche tributaria) a comuni soggetti di diritto, in forza del punto 3 dell'articolo 7 dell'Accordo del febbraio 1984

Va poi rilevato che la disciplina del riconoscimento agli effetti civili si differenzia per i vari enti in relazione alla loro configurazione specifica, fermo restando che per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e i seminari, la finalità di culto e di religione si presume in tal senso, per gli istituti religiosi e le società di vita apostolica sono presupposti essenziali per il riconoscimento l'aver sede principale in Italia e l'essere rappresentati da cittadini italiani aventi domicilio in Italia

Le province italiane di istituti religiosi non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione

Diversamente dalla disciplina del 1929, gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere civilmente riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità, così come le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli necessitano, per il riconoscimento, che abbiano l'assenso della Santa Sede e un carattere non locale

L'interpretazione dell'ambito di attività non sembra difficile in ogni caso il punto sarà chiarito dal regolamento o dalla prassi amministrativa o dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ambito interdiosesano, intercomunale o di dimensione più vasta)

Le altre associazioni di fedeli ed in particolare le associazioni private (articolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10) non possono essere riconosciute quali enti ecclesiastici, ma quali persone giuridiche private secondo il codice civile. Resta salva la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i suoi poteri sugli organi statutari.

Vengono considerate, quindi, persone giuridiche private che mantengono un profilo di specialità per quanto si riferisce al loro collegamento con l'autorità ecclesiastica.

Le norme tacciono invece sul trattamento da riservarsi agli istituti secolari, ma non c'è dubbio che anche essi possano essere riconosciuti, caso per caso, a norma dell'articolo 16.

Per la normativa che si è appena richiamato, è importante il peculiare regime giuridico cui vengono sottoposti alcuni enti ecclesiastici, quanto al riconoscimento della personalità giuridica e alla attività istituzionale.

Invero, è giuridicamente singolare che ad un ente venga riconosciuta la personalità giuridica agli effetti civili dello Stato italiano sul presupposto dell'intervenuto assenso da parte di altro soggetto di diritto internazionale. In verità, tale sistema risponde all'esigenza di riconoscere la personalità giuridica solo a quegli enti che, proprio per la loro finalità di religione o di culto, meritano l'ingresso nel novero dei soggetti di diritto, tenendo conto ovviamente dell'assenso della istituzione ecclesiastica nel suo complesso che di tali finalità è l'espressione più ampia e completa, in termini strettamente giuridici, l'assenso dell'autorità ecclesiastica o della Santa Sede si configura come presupposto procedimentale essenziale per l'attivazione della procedura di riconoscimento, finalizzato all'ingresso nella procedura stessa della manifestazione di volontà dell'istituzione ecclesiastica che rappresenta nel suo complesso gli interessi di religione e di culto.

L'articolo 12 tratta delle fondazioni di culto: il riconoscimento può essere dato quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popo-

lazione. Non si innova rispetto al sistema precedente, lasciando di fatto ampio spazio all'autorità preposta al riconoscimento per lo accertamento, nel concreto, della ricorrenza dei requisiti richiesti.

La conferenza episcopale italiana acquista poi personalità giuridica civile quale ente ecclesiastico automaticamente, *ex lege*, dal momento dell'entrata in vigore delle norme in esame.

Ciò deriva dal fatto che la CEI ha un rilievo centrale nel nuovo sistema di sostentamento del clero, e perché nello stesso Accordo del 18 febbraio assume il ruolo di interlocutore diretto dello Stato Italiano. Questo vale anche per quanto riguarda la regolamentazione dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica che non potrà essere stabilito unilateralmente, ma fissato di comune accordo, onde evitare un'emarginazione di fatto di tale insegnamento, evenienza che contrasterebbe con lo spirito informatore del Concordato.

Sono state inoltre introdotte alcune innovazioni in materia di Chiese (articolo 11): il riconoscimento è ammesso solo se aperte al pubblico e non debbono « essere annesse ad altro ente ecclesiastico ».

È stato in altri termini inserito il principio per il quale ci sarà una sola persona giuridica, riconosciuta civilmente, corrispondente « ad un unico centro di imputazione canonica sostanziale ».

Con tale norma si eliminano alcune anomalie presenti nel regime del 1929 secondo il quale a determinate realtà canoniche (parrocchie, diocesi, istituti religiosi) corrispondono più persone giuridiche: beneficio parrocchiale e chiesa parrocchiale, mensa vescovile e chiesa cattedrale, istituto religioso e chiesa annessa.

L'innovazione introdotta comporta un chiarimento sostanziale e semplifica le procedure anche dal punto di vista amministrativo.

In base all'articolo 14, l'autorità ecclesiastica potrà chiedere la soppressione di capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni religiose e culturali della popolazione

L'articolo recepisce gli orientamenti che si evincono dal nuovo ordinamento canonico che è particolarmente attento alle esigenze della mutata realtà sociale del paese

In particolare poi è stata introdotta una limitazione per il riconoscimento di nuovi capitoli che potrà darsi solo previa soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile (articolo 14, secondo comma)

Il problema andrà pertanto inquadrato anche sulla base della soluzione che si verrà a trovare per la questione del numero delle diocesi

Una sistemazione sostanzialmente analoga viene prevista per la disciplina delle fabbricerie con norma transitoria (articolo 72)

Le fabbricerie esistenti continueranno ad essere regolate dalla legge n. 848 del 1929 (articoli 15 e 16), ma una disciplina più specifica verrà introdotta con la entrata in vigore del regolamento esecutivo delle norme in esame. Resta in ogni caso aperta la possibilità, previa intesa fra le parti, della soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi espressamente previsti dalla legge

Nessuna innovazione si registra per le confraternite (articolo 71)

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico prevede un decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato (articolo 1). Ottenuto il riconoscimento, l'ente ecclesiastico dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche (articolo 5) presso il tribunale del rispettivo capoluogo di provincia

Entro due anni anche gli enti ecclesiastici già riconosciuti (articolo 6) dovranno ottemperare agli stessi adempimenti, pena la impossibilità di concludere i negozi giuridici

La *ratio* di queste norme è chiara senza nulla togliere o aggiungere alla personalità giuridica degli enti, la registrazione serve a dare trasparenza alle loro strutture e finalità operative

Per quanto riguarda la gestione delle attività, viene prevista una particolare tutela dei terzi che entrano in rapporti negoziali con gli enti per cui non potranno essere opposte a terzi, che non ne fossero già a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche (articolo 18)

Inoltre, le modifiche alla struttura fondamentale dell'ente, nonché le ipotesi di soppressione o estinzione sono specificamente regolate dagli articoli 19 e 20: ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di essere acquista efficacia civile solo mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, mentre la soppressione di un ente o la sua estinzione con provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente acquista efficacia civile con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche

Dal complesso di queste norme si evince la volontà di disciplinare in modo sistematico gli enti ecclesiastici, recependo le norme contenute negli articoli 25-32 del codice civile e 2 disposizioni di attuazione del codice civile

A conclusione della esposizione sul primo titolo degli Enti ecclesiastici, vorrei permettermi di riassumere la logica complessiva con qualche notazione problematica e con qualche riflessione che possa essere utile in sede di interpretazione

Innanzitutto non si può non rilevare non dico la mancanza di coraggio, ma la scarsa sensibilità nel recepire esigenze e aspettative dei tempi nuovi che sono venuti maturando da quarant'anni a questa parte

Non si può infatti non rilevare che rimettere il riconoscimento della personalità giuridica degli enti alla discrezionalità dell'autorità civile risente di quell'atmosfera antilibertaria che ispira le norme riguardanti le persone giuridiche di diritto privato, contenute nel codice civile del 1942: era infatti di quel tempo la diffidenza del legislatore nei confronti di organizzazioni nate dall'iniziativa privata. Ma questo è

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

incompatibile con i principi di libertà contenuti nella nostra Costituzione repubblicana!

A questi principi di libertà avrebbero dovuto essere ispirate le norme sul riconoscimento della personalità giuridica. Ha osservato giustamente il Finocchiaro « non si può non osservare che una legge, la quale subordini il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici alla valutazione discrezionale dei fini, disconoscerebbe nella pratica l'esistenza di un diritto al riconoscimento. E pur vero che tale diritto non è espressamente previsto da alcuna norma costituzionale — neppure dal già ricordato articolo 20 — ma non sembra fuor di luogo considerare che gli enti, quali che siano, sono l'effetto di una proiezione verso l'esterno della personalità degli associati o dei fondatori e che l'acquisto di una autonoma capacità giuridica di tali creazioni dello spirito, merita di essere inquadrata nello schema disegnato dagli articoli 2, 18 e 19 della Costituzione. Se, secondo la Carta, meritano ogni considerazione le « formazioni sociali » in cui si svolge la personalità dell'uomo, le associazioni con fini leciti e in particolare, le associazioni con fine religioso, non si vede per quale motivo tali organizzazioni, una volta create, non siano ritenute titolari del diritto all'acquisto della piena capacità giuridica, come sono titolari — pur con mere entità di fatto — di non poche situazioni giuridiche soggettive, delineate negli articoli 15, 36 e 37 del codice civile, quali il diritto all'esistenza e il diritto al patrimonio ».

Questo si intende riaffermare con forza in armonia con i principi della Costituzione indipendentemente dalla formulazione un po' infelice della legge, esiste un vero e proprio diritto degli enti ecclesiastici al riconoscimento e contrasterebbe con tale diritto sottoporlo a una valutazione discrezionale. Con ciò non si vuol dire che non devono essere sottoposti ad alcun giudizio, ma questo non può essere che di mera legittimità.

La via maestra, che sarebbe stata vivamente auspicabile si fosse seguita, proprio per evitare gratuite accuse di privilegio per

gli enti ecclesiastici, sarebbe stata quella di aggiornare il codice civile nel settore del riconoscimento e del controllo sugli enti civili diversi dalle società commerciali, alla luce dei principi costituzionali.

Il riconoscimento da parte dello Stato deve procedere *ex officio* di fronte alla constatazione che si tratta di ente eretto o approvato secondo il diritto canonico e che la domanda di riconoscimento è proposta dall'autorità ecclesiastica competente o con l'assenso di essa.

Tutto ciò premesso, il disegno di legge in esame, nel tentativo di chiarire la causa istitutiva dell'ente, non ne offre una definizione precisa, perché questo, a rigore, non sarebbe neppure possibile.

Nessun dubbio per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, quale risulta dalla legislazione canonica, per gli istituti religiosi, per i seminari.

Per essi la finalità religiosa si presume.

Per gli altri enti e fondazioni, tale fine di religione e di culto dev'essere verificato nella prospettiva del riconoscimento e deve essere « costitutivo ed essenziale all'ente », vale a dire lo deve caratterizzare, nel momento genetico, essenzialmente in senso religioso, anche se si diano altre connesse finalità caritative, secondo la previsione del diritto canonico.

Il fine può implicitamente risultare dalle attività (articolo 16) per le quali si dà una distinzione fra quelle sicuramente di religione e di culto e quelle diverse da queste finalità.

Tra questi due poli rimane una « zona grigia » rimessa alla prudente valutazione interpretativa, ancorata ai principi generali del Concordato. Si è dunque in presenza di un tentativo di definizione apprezzabile ma non risolutivo, anche perché, ad esempio, molto sottile è la distinzione fra educazione cristiana (che è considerata come attività di religione e di culto) e educazione, istruzione e cultura. Nella pratica, una scuola gestita da un ente ecclesiale può avere due finalità fra loro strettamente interconnesse e insepa-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rabili dare una formazione civile scientifico-culturale e contemporaneamente una educazione alla fede e ai valori spirituali propri della visione cristiana della vita

Tali obiettivi propri di una scuola che si vuol dire tale, partono dal presupposto che la formazione integrale dell'uomo è inscindibile dalla formazione cristiana. Come pure molto esile è la distinzione fra le attività caritative e le attività di assistenza e beneficenza. Nell'assistenza sociale l'organizzare viaggi, in cui il carattere religioso convive con quello turistico, ben difficilmente si potrà prescindere dall'uno o dall'altro dei due caratteri proprio in nome di quella visione integrale dell'uomo che è fatto di spirito e di corpo per cui il relativo ente promotore non potrà non essere considerato come agente nell'ambito proprio delle attività religiose. Chiaramente attività religiosa non può essere considerata solo l'amministrare i sacramenti o annunciare il Vangelo dal pulpito, ma è quel complesso di attività e promozione sociale tese alla realizzazione integrale dell'uomo.

Qui rileva il modo di essere di varie attività consimili e questa prospettiva si colloca nella previsione del nuovo Concordato che riconosce, tra l'altro, alla Chiesa cattolica la libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa (articolo 2).

Com'è noto, la Commissione paritetica italo-vaticana ha avuto valutazioni differenti sul rapporto esistente nell'ordinamento italiano tra l'articolo 20 della Costituzione e le direttive contenute al punto 2° dell'articolo 7 degli Accordi di revisione.

La delegazione vaticana era fin da allora consapevole che gran parte dell'attività della Chiesa italiana si svolge attraverso gli enti ecclesiastici « non solo per quanto riguarda le sue attività di religione e di culto, ma anche per esplicitare quell'ampia attività caritativa, di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura che costituisce una quasi naturale integrazione e irradiazione della sua missione spirituale ».

Ed è attraverso di essi che la Chiesa continuerà ad inserirsi, così, nel vivo tes-

suto della società italiana ed a portare il suo originale contributo per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese » (dal discorso del cardinale Casaroli in occasione della firma del Protocollo del 15 novembre 1984).

La posizione della delegazione era questa: lo Stato riconosce, nel quadro del sistema democratico e pluralistico della Costituzione, un trattamento speciale agli enti ecclesiastici, limitandolo tuttavia a quegli enti che hanno finalità prevalente di religione e di culto.

Un'ultima osservazione, da valere ai fini interpretativi e della futura applicazione del nuovo sistema, riguarda il trattamento fiscale degli Enti.

Le disposizioni concernenti gli enti ecclesiastici non trattano i profili tributari che sono pienamente regolati dall'articolo 7, punto 3, dell'accordo di Villa Madama e per il quale « agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione ».

Le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime ».

Resta comunque fermo, così come ha ribadito la Commissione paritetica al punto 2, per evitare dubbi interpretativi, che le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono equiparate, agli effetti tributari, a quelle della stessa natura svolte da enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. Sicché, ove la legislazione fiscale italiana variasse l'attuale sistema di agevolazione degli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione, considerando il carattere proprio delle diverse attività da essi svolte, la stessa variazione si applicherebbe agli enti ecclesiastici.

Il Titolo II prevede nuove norme per la regolamentazione dei beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero.

Si tratta di una disciplina profondamente innovativa della legislazione vigente, basata come è noto sulla erogazione della congrua beneficiale da parte dello Stato

Accanto al superamento di questo istituto, emerge la novità, rilevante, del coinvolgimento dei cittadini che si sentono di appartenere alla comunità ecclesiale — nel sostegno alla chiesa stessa —, perequazione economica per tutto il clero, che è a servizio della diocesi; superamento dell'attuale regime di congrua a vantaggio dei soli ecclesiastici titolari dei benefici, con un sistema generalizzato di sostentamento del clero impegnato nel servizio della diocesi

Il solo enunciato di queste tre rilevanti novità dà il senso del mutamento che è dato cogliere

Ciò, come sempre avviene, non segna una frattura traumatica, ma registra le novità profonde intervenute e nella chiesa (Concilio Vaticano II, Nuovo Codice di diritto canonico) e nella sensibilità e nella cultura della società, nel superamento di contrapposizioni anacronistiche fra Stato e Chiesa, sancito dalla Costituzione repubblicana

L'accordo di Villa Madama registra puntualmente nuova realtà, nella premessa e all'articolo 1, quando la Repubblica Italiana e la Santa Sede affermano di impegnarsi, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, alla « collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese »

L'articolato del Titolo II riflette questa novità e le traduce in norme

Il sistema di sostentamento del clero che è stato delineato identificata con precisione gli strumenti di gestione, i mezzi finanziari, i tempi di attuazione e le scadenze di verifica sull'entità dei fondi necessari al « congruo e dignitoso sostentamento del clero »

Gli strumenti di gestione L'istituto di sostentamento del clero, previsto dal canone 1274 del Codice di diritto canonico viene eretto in ogni diocesi, entro il 30 settembre del 1986, con decreto del Ve-

scovo La relazione del disegno di legge lo definisce esattamente fulcro del nuovo sistema

L'articolo 21 comma 2 prevede la possibilità di creare Istituti a carattere interdiocesano mediante accordo fra i vescovi interessati

La CEI erige l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, con il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero L'articolo 22 fissa le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica Essa avviene al momento della pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno sulla *Gazzetta ufficiale*, con riferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

L'emanazione del decreto deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione dei relativi provvedimenti canonici

L'articolo 23 stabilisce che lo Statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana

L'Istituto centrale e gli altri istituti di sostentamento del clero potranno assolvere anche funzioni previdenziali integrative per il clero stesso e di sostegno per quanti abbandonino la vita ecclesiastica e che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito

Con la creazione di ciascun istituto scolastico sono contestualmente estinti

la mensa vescovile,

i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso (articolo 28)

L'articolo 29 prevede, poi, che entro il 30 settembre 1986 vengano determinate con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente

la sede e la denominazione della diocesi e delle parrocchie costituite dall'ordinamento canonico Tali enti acquistano la personalità giuridica dal momento della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

I tempi richiesti per passare al nuovo sistema sono così definiti

Un periodo transitorio di tre anni, che inizierà non oltre il 1° gennaio 1987

Lo Stato in questo periodo corrisponderà alla CEI una somma pari agli importi complessivi che al 31 dicembre 1984 risulteranno erogati e impegnati nel corso del 1984

a) sul bilancio del Ministero dell'interno per supplementi di congrua e contributi al clero (aziende di culto) (circa 291 miliardi),

b) sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per concorso e contributi nelle spese di costruzione di edifici di culto (capitoli 7871/7872) (circa 19 miliardi)

La cessazione dei contributi già posti a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di nuove chiese, non significa abbandono o disinteresse per un impegno rilevante per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione. Così non è, del resto, nel complessivo quadro concordatario che prevede, all'articolo 5, n. 3, che l'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. La cessazione del contributo posto a carico del Ministero dei lavori pubblici, è legata al funzionamento del sistema già previsto da altre disposizioni statali che dispongono, a livello locale, la destinazione di fondi per l'edilizia di culto

Per il biennio precedente il periodo transitorio predetto, le Amministrazioni competenti (Ministero dell'interno e dei lavori pubblici), erogheranno gli assegni e i contributi con le modalità in vigore e

negli importi congelati alla data del 31 dicembre 1984

Dal 1° gennaio 1990 sarà superato lo attuale sistema: ogni contributo finanziario diretto dello Stato cesserà e scatterà il nuovo meccanismo « bilanciato e concorrente di finanziamento autonomo e orientato »

* * *

Dal periodo d'imposta 1989, saranno possibili erogazioni liberali da parte di cittadini per le quali lo Stato ammetterà la deduzione fiscale, entro il limite di 2 milioni a favore dell'Icsc della Chiesa Cattolica Italiana (articolo 46)

Secondo l'articolo 47 comma 2, lo Stato destinerà una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, una parte a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario, a diretta gestione statale, e una parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica

Le destinazioni vengono stabilite (articolo 47 comma 3) sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per le scelte non espresse, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse

Il sistema non comporta alcun incremento di imposta per i cittadini

Per gli anni finanziari 1990-1991-1992, entro il mese di marzo, lo Stato corrisponde alla CEI, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989 ex articolo 50

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una Commissione paritetica procede alla revisione dello importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 per le eventuali modifiche (articolo 49)

Un ruolo importante nella periodica determinazione della misura della remunerazione del clero viene svolto dalla CEI per assicurare ad ogni sacerdote che eserciti il ministero e servizio della diocesi un congruo e dignitoso sostentamento. I dati saranno forniti dagli istituti dioce-

sani o interdiocesani per il sostentamento del clero. La somma necessaria sarà dalla CEI versata agli stessi istituti per il sostentamento del clero. Ogni Istituto per il sostentamento del clero onde integrare la remunerazione sino al livello fissato, sarà informato da ogni Ente ecclesiastico della somma corrisposta ai sacerdoti.

Il vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiteriale, fissa l'entità della retribuzione che ogni ente ecclesiastico dovrà assicurare al clero che presta servizio in suo favore. Ai fini della perequazione della remunerazione si terrà conto degli stipendi o compensi eventualmente percepiti da altri soggetti (articolo 33).

Gli istituti, ove risultasse insufficiente l'integrazione coi redditi del proprio patrimonio, di cui all'articolo 34 comma 2, richiedono all'Istituto centrale la somma necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura determinata dalla CEI a norma dell'articolo 24 comma 1.

Parallelamente gli istituti per il sostentamento del clero devono versare parte degli eventuali avanzi all'Istituto centrale nella misura stabilita dalla CEI.

L'articolo 34 prevede che sia la CEI a definire procedure accelerate di composizione e di ricorso contro provvedimenti dell'Istituto per il sostentamento del clero.

Per le esigenze di trasparenza e pubblicità del sistema si prevede

a) presenza nel Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto per il sostentamento del clero di almeno un terzo dei membri di rappresentanza designati dal clero diocesano su base elettiva (articolo 23),

b) ogni Istituto per il sostentamento del clero invia all'Istituto centrale a chiusura di ciascun esercizio, una relazione consuntiva (articolo 43),

c) la CEI trasmette ogni anno all'autorità statale competente il rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme ad essa pervenute (ex articoli 46-47-50 comma 3) e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa CEI (articolo 44).

Anche lo Stato avrà possibilità di riscontro del funzionamento del sistema attraverso le prescritte dichiarazioni fiscali del clero (articolo 25).

Gli istituti religiosi possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'Ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti INPS.

Dal 1° gennaio 1987 (inizio del periodo transitorio) verranno meno i controlli statali previsti dalla legislazione concordataria lateranense sugli atti di straordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Sarà l'Istituto per il sostentamento del clero ad autorizzare l'alienazione dei beni di parte dei benefici (o dal vescovo se non c'è ancora Istituto per il sostentamento del clero). Saranno invece assai penetranti i controlli canonici. Per gli atti di straordinaria amministrazione gli istituti per il sostentamento del clero dovranno ottenere l'autorizzazione del vescovo diocesano, o della Santa Sede, a seconda della rilevanza patrimoniale. Nei casi di maggiore importanza la Santa Sede concederà l'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere della CEI (articolo 36).

L'articolo 37 prevede norme per mantenere o acquisire a Enti pubblici, immobili di rilevante consistenza e valore che gli Istituti per il sostentamento del clero intendono porre in vendita. Si tratta in sostanza di norme di privilegio.

In particolare, prende in considerazione una dettagliata casistica in relazione a immobili di valore superiore ai 1500 milioni, prevedendo un diritto di prelazione a favore rispettivamente, nell'ordine, dello Stato, del comune, dell'Università degli Studi, della regione e della provincia, con precedenza rispetto ad altri soggetti non ecclesiastici.

* * *

Le modificazioni della legislazione canonica e il superamento del sistema degli

interventi statali a favore degli Enti ecclesiastici, le stese difficoltà di gestione di antiche fondazioni per il culto, hanno portato ad una intesa per la soppressione dal 1° gennaio 1987 di alcuni enti particolari denominati « aziende », che facevano capo al Ministero degli interni per la gestione dei beni che sono di proprietà dello Stato (ART 54 « Fondo per il culto » fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ART 55 Patrimoni riuniti ex economici Aziende speciali di culto (fondo clero veneto, ecc.)

Sono tutte soppresse a far tempo dal 1° gennaio 1987 ed i relativi patrimoni vengono inglobati in un « fondo edifici di culto », che ha personalità giuridica ed è amministrato, come una gestione patrimoniale dello Stato, coi relativi privilegi, esenzioni e agevolazioni fiscali, dal Ministero dell'interno, tramite la Direzione Generale degli affari dei culti. I proventi del patrimonio del fondo edifici di culto, integrati dallo stanziamento statale di cui all'articolo 50 comma 3, vengono utilizzati per la conservazione e la valorizzazione di tali edifici (articolo 58)

Una innovazione significativa è infine introdotta nel Titolo IV dalle disposizioni finali e riguarda le chiese palatine. Con esse, fermo restando l'emolumento al clero palatino attualmente in servizio e conservato come assegno vitalizio personale, si stabilisce (articolo 66 che si ispira all'articolo 13, punto 2 dell'accordo 18 febbraio 1984) che per il futuro il clero addetto alle chiese indicate sarà liberamente nominato dall'Autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico, venendo così a perdere quel carattere speciale della « palatinità »

* * *

A questo punto non resta che fare alcune brevi considerazioni finali sull'atto di coraggio compiuto dalla Chiesa cattolica nello sciogliere ogni legame temporale con l'Amministrazione dello Stato. Ha scelto spontaneamente quella strada di povertà propria del Vangelo fondata

sulle offerte dei cittadini. E noi possiamo ben riconoscerlo una scelta coraggiosa con delle incognite molto evidenti perché non è certo che la popolazione sia ancora matura a recepire lo spirito di questo nuovo accordo. Toccherà anche a noi, classe politica dirigente, sensibilizzare e illustrare il significato della scelta compiuta perché possa avere una corretta applicazione, per poter raggiungere quei fini che istituzionalmente la chiesa si propone e che rispondono ai bisogni e alle esigenze delle nostre popolazioni.

A conclusione dell'analisi del testo, viene spontaneo l'augurio che le forze culturali e politiche del paese recepiscano i nuovi principi e che i valori religiosi vissuti e criticamente vagliati finalmente trovino spazio concreto di operatività e un riconoscimento preciso nella applicazione del nuovo Concordato. Ciò proprio in considerazione di quella libertà religiosa e di coscienza che non può essere disimpegno o indifferenza, ma che invece matura con l'impegno solidale di tutti e con la ricerca coraggiosa della verità e del bene dell'uomo.

Solo così i principi della tradizione cristiana diventano *humus* e forza degli stessi principi laici di libertà e di progresso integrale dell'uomo.

Da ultimo non resta che rilevare il coraggio e la onestà dello Stato laico che in forza della sua laicità ha superato gli « storici steccati » riconoscendo la Chiesa come una delle principali energie culturali della società italiana e d'altro canto prendendo atto dei valori espressi dal popolo italiano, tra cui preminenti quelli di cui il Cristianesimo è portatore.

In tal modo i valori non sono imposti ideologicamente dallo Stato ma semplicemente riconosciuti come vitali e originali espressioni del popolo.

Emerge così la più genuina laicità dello Stato stesso.

NELLO BALESTRACCI, *relatore per la II*
EMILIO COLOMBO, *relatore per la III*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

La Commissione affari costituzionali,

ritenuto che la normativa proposta opera una riforma complessiva, conforme ai principi costituzionali, relativa alla disciplina degli enti ecclesiastici, alla disciplina dei beni ecclesiastici, agli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, alla disciplina del sostentamento del clero,

considerato che la disciplina degli enti ecclesiastici tende ad uniformare al diritto comune alcuni elementi relativi alla loro condizione e attività, e ne mantiene opportuni profili di peculiarità,

rilevato che la corretta distinzione tra fini di religione e di culto e altri fini perseguiti dagli enti ecclesiastici trova

fondamento nella tutela costituzionale delle effettive condizioni di libertà e pluralismo per tutti i soggetti operanti nei diversi settori,

ritenuto che la disciplina relativa ai beni ecclesiastici e al sostentamento del clero realizza, con il superamento del sistema beneficiale, una definizione di fonti di risorse, di criteri per la loro disposizione e di strutture di amministrazione conformi sia ai principi costituzionali che agli orientamenti conciliari, realizzando un sistema di sostentamento del clero basato sul concorso dei fedeli e su un ruolo adeguato della Conferenza episcopale italiana

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**ENTI ECCLESIASTICI
CIVILMENTE RICONOSCIUTI**

ART 1

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato

ART 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico

ART 3

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa

ART 4

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

TESTO
DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

**ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE
RICONOSCIUTI**

ART 1

Identico

ART 2

Identico

ART 3

Identico

ART 4

Identico

ART 5

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART 6

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorso tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

ART 7

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

ART 5

Identico

ART 6

Identico

ART 7

Identico

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9

ART 8

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

ART 9

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

ART 10

Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

ART 11

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officinatura.

ART 8

Identico

ART 9

Identico

ART 10

Identico

ART 11

Identico

ART 12

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione

ART 13

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme

ART 14

Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile

ART 15

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984

ART 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana,

ART 12

Identico

ART 13

Identico

ART 14

Identico

ART 15

Identico

ART 16

Identico

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro

ART 17

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche

ART 18

Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche

ART 19

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato

ART 20

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzio-

ART 17

Identico

ART 18

Identico

ART 19

Identico

ART 20

Identico

ne per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche

TITOLO II

BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART 21

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti

TITOLO II

BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART 21

Identico

ART 22

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989

ART 23

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva

ART 24

Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico

ART 22

Identico

ART 23

Identico

ART 24

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

co, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto

ART 25

La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti

ART 26

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che prestino continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme

ART 25

Identico

ART 26

Identico

ART 27

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito

ART 28

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi

ART 29

Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

ART 27

Identico

ART 28

Identico

ART 29

Identico

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi

ART 30

Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici

ART 31

Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempi-

ART 30

Identico

ART 31

Identico

menti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69

ART 32

Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30

ART 33

I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero,

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti

ART 32

Identico

ART 33

Identico

ART 34

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

ART 35

Gli istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

ART 36

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai

ART 34

Identico

ART 35

Identico

ART 36

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione

ART 37

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1 500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità Stato, comune, università degli studi, regione, provincia,

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al se-

ART 37

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo

Le disposizioni precedenti non si applicano quando

a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico,

b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione

ART 38

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi

a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta,

b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento

ART 39

L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati

ART 38

Identico

ART 39

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana

ART 40

Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma

ART 41

La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale

ART 42

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione provvede alle erogazioni necessarie

ART 43

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35

ART. 40

Identico

ART 41

Identico

ART 42

Identico

ART 43

Identico

ART 44

La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza

Tale rendiconto deve comunque precisare

a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi,

b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento,

c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero,

d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione,

e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione,

f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25,

g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero,

h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47

ART 45

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero

ART 44

Identico

ART 45

Identico

ART 46

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze

ART 47

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al

ART 46

Identico

ART 47

Identico

contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica

ART 48

Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo

ART 49

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche

ART 50

I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei patrimoni riuniti

ART 48

Identico

ART 49

Identico

ART 50

Identico

ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n 2001, n 2002, n 2031 e n 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3 500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del

tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART 51

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma, assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

ART 51

Identico

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi

ART 52

Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici

Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate

ART 53

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con

ART 52

Identico

ART 53

Identico

rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli

TITOLO III

FONDO EDIFICI DI CULTO

ART 54

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987

Dalla stessa data sono soppresses anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle prefetture della Repubblica

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti

ART 55

Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti

ART 56

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimo-

TITOLO III

FONDO EDIFICI DI CULTO

ART 54

Identico

ART 55

Identico

ART 56

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

niali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti

ART 57

L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti

Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo

Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su una proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da

il Presidente, designato dal Ministro dell'interno,

il Direttore generale degli affari dei culti,

2 componenti designati dal Ministro dell'interno,

1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici,

1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali,

3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento

ART 58

I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici

ART 57

Identico

ART 58

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART 59

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno

ART 60

Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati

ART 61

Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607

ART 59

Identico

ART 60

Identico

ART 61

Identico

ART 62

I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economici, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

ART 63

L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

ART 64

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART 65

Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

ART 62

Identico.

ART 63

Identico.

ART 64

Identico.

ART 65

Identico.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART 66

Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, e nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente

ART 67

Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuano nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio

ART 68

Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari

ART 69

I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Paler-

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART 66

Identico

ART 67

Identico

ART 68

Identico

ART 69

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto

ART 70

Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica

ART 71

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929 n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo

ART 72

Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti,

ART 70

Identico

ART 71

Identico

ART 72

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032

ART 73

Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti

ART 74

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme

ART 75

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e negli *Acta Apostolicae Sedis*

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana

ART 73

Identico

ART 74

Identico

ART 75

Identico